

CAMERA DEI DEPUTATI N. 98

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, CICCARDINI, NUCCI, IANNIELLO, ISGRO',
SIMONACCI, MIOTTI CARLI AMALIA, DALL'ARMELLINA,
MAGGIONI**

Presentata il 25 maggio 1972

Istituzione di una indennità speciale mensile per il personale civile della Difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto il Ministero della difesa riordinato in passato tramite la legge di delega 9 ottobre 1964, n. 1058, e con i conseguenti provvedimenti delegati, si trova, oggi, a distanza di pochi anni, a dover rivedere la sua posizione al fine di corrispondere alle effettive esigenze, connesse alle crescenti azioni che la Difesa è chiamata a svolgere sia nei confronti dell'ordine interno, sia per i sempre più impegnativi contatti internazionali per la difesa del paese e per il mantenimento di quell'equilibrio tanto necessario affinché si conservi la pace nel mondo.

Infatti i nuovi impegni sopra citati hanno già provocato la istituzione di una indennità operativa al personale militare, mentre non è stato tenuto presente il maggior impegno del personale civile che sia negli uffici amministrativi e tecnici sia negli stabilimenti militari, lavora diuturnamente a fianco del personale militare stesso con gli stessi impegni e la stessa responsabilità.

Se possiamo ritenere alquanto giusta l'indennità operativa ai militari non possiamo assolutamente comprendere l'esclusione dei civili, esclusione che offende la giustizia e l'equità.

Da quanto sopra esposto, è evidente che il personale civile è sottoposto ad un impegno eccezionale e costante per assicurare il regolare funzionamento dei compiti istituzionali, nonché di quelli che il continuo progresso sociale e tecnologico richiede.

Tanto maggior lavoro non può essere retribuito con adeguati compensi per lavoro straordinario date le note limitazioni poste in materia dalle vigenti disposizioni.

Agli argomenti citati si deve aggiungere la speciale posizione dell'amministrazione della Difesa, composta di civili e da militari che unitamente operano per la difesa del paese ed entrambi sono tenuti a rispettare il segreto militare.

Inoltre nell'organizzazione burocratica e delle lavorazioni e dei servizi non esiste ancora una precisa divisione dei compiti tra il personale civile e quello militare. E mentre il personale civile rappresenta l'elemento stabile destinato a garantire la continuità della azione amministrativa e delle lavorazioni, il personale militare è alquanto fluttuante dovendo spostarsi nei vari enti di reparto tecnico-militare.

Se a tutto si aggiunge che il personale civile della Difesa percepisce — quasi totalmente — il solo trattamento economico tabellare ed i minimi del lavoro straordinario, mentre viene continuamente sottoposto all'espletamento di compiti sempre più impegnativi nel campo sia amministrativo sia tecnico, e nelle lavorazioni, appare evidente che nei riguardi di detto personale ricorrono le condizioni richieste per la concessione di una indennità speciale mensile, indennità che costituirebbe la giusta remunerazione del maggiore impegno e rendimento richiesto al personale in

questione e che potrebbe essere compensato dalle economie facilmente realizzabili nell'ambito dei vari capitoli del bilancio della Difesa.

Saranno omessi i funzionari direttivi, direttori generali, ispettori generali, direttori di divisione e rispettive qualifiche equiparate, al momento del loro passaggio nella dirigenza.

Da quanto sopra indicato, onorevoli colleghi, tramite la precisazione dei fini che onestamente si propone la presente proposta di legge, si confida che possa ottenere con la dovuta sollecitudine il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale civile impiegatizio ed operaio dipendente dal Ministero della difesa, viene corrisposta un'indennità speciale mensile, in relazione al maggior impegno e rendimento del personale stesso.

Le misure dell'indennità speciale sono stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

ART. 3.

All'onere di lire 19 miliardi per l'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARAMETRO		Indennità mensile lorda	
Amministrativi	Tecnici		
CARRIERA DIRETTIVA			
742	742	65.000	
530	530	60.000	
426	426	55.000	
387	387		
307	307	50.000	
257	257	40.000	
190	218		
CARRIERA DI CONCETTO			
370	370	55.000	
297	302	50.000	
255	260		
218	227	45.000	
178	188		
160	160		
CARRIERA ESECUTIVA			
245	245	45.000	
213	218	40.000	
183	188		
163	168		
133	143		
120	128		
CARRIERA AUSILIARIA			
165	165	35.000	
143	143		
133	133	30.000	
115			
100			
NON DI RUOLO			
218	}	30.000	
190			
160		}	25.000
120			
100			
PERSONALE OPERAIO			
	Capo operaio	25.000	
	Operaio specializzato	20.000	
	Operaio qualificato		
	Operaio comune		